

Servizio Cultura e Spettacolo

Programmazione culturale e di spettacolo 2021

Bando pubblico per l'erogazione di contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021

FAQ

FAQ 1)

In riferimento al Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo - anno 2021 e all'art. 2 – Destinatari, possono presentare domanda i soggetti indicati agli artt. n. 1, comma 3, e n. 5 del Regolamento e precisamente: organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle persone fisiche e delle imprese, si chiede se le società cooperative sono ammesse a partecipare.

Risposta

Sul punto, è stata pubblicata una precisazione al bando, adottata con determinazione n..2642 del 16/02/ 2021.

Per "destinatari", ai sensi dell'art. 2 del bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo, si intendono i soggetti indicati agli artt. 1, comma 3, e art. 5, comma 2 del Regolamento di riferimento, e precisamente: organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle persone fisiche e dei soggetti che perseguono scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo" (vedi D.D. n. 2642 del 16/4/2021).

I soggetti che non perseguono scopo di lucro sono pertanto ammessi.

FAQ 2)

In merito al bando in oggetto sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

Spese A4: non è indicato il massimale di spesa consentito benchè sia asteriscato; sembrerebbe essere il 20% come A2;

Spese D1: non è chiaro se sono ammissibili spese per realizzazione sito internet per promuovere iniziativa e consentire le prenotazioni on line; pagina facebook e gestione della stessa; spènsorizzate di facebook e google.

Risposta

L'asterisco a fianco della dicitura al sotto-quadro A/4 (rimborsi spese agli artisti) si riferisce al fatto che l'art. 18 del Regolamento prevede dei limiti a tali rimborsi.

Sono ammesse tutte le spese di promozione, incluse sponsorizzate facebook e google.

La creazione pagina Facebook/realizzazione di sito internet è ammessa purché sia finalizzata esclusivamente all'iniziativa per la quale si chiede il contributo e non si tratti di un bene durevole ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (es. sito internet Associazione).

Tali spese possono essere specificate anche nel quadro B come spese per streaming, allestimento in senso "virtuale".

E' inoltre possibile specificare meglio le spese inserite nel modello parte III nel punto 2.5 della parte II.

FAQ 3)

In quale parte del formulario devono essere inserite le spese di accoglienza, vitto e alloggio che l'organizzazione spende direttamente senza rimborsare agli ospiti?

Risposta

Le spese vanno inserite nel punto
A/4 RIMBORSI SPESE AGLI ARTISTI (*).
nel rispetto dei limiti del regolamento (art 18).

FAQ 4)

In quale parte del formulario devono essere inserite le spese di altre forme di promozione?

Risposta

Nel punto D1 si possono includere tutte le spese di promozione. Le voci indicate sono a titolo esemplificativo, non esaustivo. Solo l'ufficio stampa è da inserire a parte per il calcolo delle percentuali massime di spesa previste nel regolamento.

E' possibile dettagliare e specificare le varie voci, anche al fine di dare indicazioni sulla congruità del preventivo (oggetto di valutazione della Commissione), nel punto 2.5 della parte II.

FAQ 5)

Un ente che partecipa al bando per l'apertura dei beni culturali, quante altre domande può presentare nel separato bando cultura e spettacolo? Una o due?

Risposta

Si rappresenta che il bando per l'apertura dei beni privati recita espressamente: "Si evidenzia che non potrà essere presentata domanda per il presente bando relativo all'apertura dei beni, monumenti e altre strutture di elevato valore storico, culturale e didattico qualora sia stata presentata domanda, da parte del proprietario/gestore, per un settore/sub-settore/bando tematico relativa a progetti/attività che si svolgono nell'immobile in questione a valere sul bando generale per l'erogazione di contributi per attività culturali e di spettacolo."

Analogamente, il bando per l'erogazione dei contributi per attività culturali recita: "Si evidenzia che non potrà essere presentata domanda per il separato bando relativo all'apertura dei beni, monumenti e altre strutture di elevato valore storico, culturale e didattico qualora lo stesso soggetto (o il proprietario/gestore in caso la gestione sia diversa dalla proprietà) abbia presentato domanda per un settore/sotto-categoria/bando tematico relativa a progetti/attività che si svolgono nell'immobile in questione".

La partecipazione ai due bandi è pertanto un'alternativa, per attività che si svolgono all'interno del suddetto immobile.

Se non si ricade in questa condizione, è possibile presentare sia la domanda per l'apertura del bene che due progetti per diverse attività, a condizione che si rispetti la clausola, prevista in entrambi i bandi, che le stesse non si svolgano nell'immobile per il quale si chiede contributo relativamente all'apertura.

Sarà la Commissione a valutare la presenza di eventuali "duplicazioni di spesa" o similitudini nei diversi progetti presentati.

Resta inoltre chiarito e inteso che, sia in fase di valutazione che di analisi della rendicontazione, saranno verificate le spese effettuate dallo stesso soggetto (esempio spese generali).